



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
UMC di Torino

## **ORDINE di SERVIZIO n. 12/2012**

**Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: [www.motorizzazione torino.it](http://www.motorizzazione torino.it) – Area  
Autoscuole - Agenzie**

Torino, 06/11/2012

**Oggetto:** Nuovi limiti di età per il conseguimento delle patenti di guida.  
Direttiva n. 2006/126/CE recepita con D. Lvo n. 59/2011.

Si porta a conoscenza di tutta l'utenza interessata che dal **19 gennaio 2013** saranno integralmente applicabili le disposizioni del D. Lvo n. 59/2011 (G.U. n. 99 del 30/04/2011), con cui è stata recepita la direttiva n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida.

Le disposizioni di cui trattasi modificheranno radicalmente il Codice della Strada ed in particolare il Titolo IV -Guida dei veicoli e conduzione degli animali.

Gli artt. 115 e 116 del CdS, così come in vigore dal 19 gennaio 2013, introdurranno importanti novità rispettivamente sull'età minima per conseguire alcune categorie di patenti e su alcune nuove categorie di patenti.

Si evidenziano di seguito le modifiche più rilevanti:

- a) introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;**
- b) introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;**
- c) introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;**
- d) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni);**
- e) introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni;**
- f) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni;**
- g) introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni;**
- h) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni.**

Per completezza si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 116 CdS così come in vigore dal 19 gennaio 2013:

(omissis)

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

**a) AM:**

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

**b) A1:**

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

**c) A2:**

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

**d) A:**

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

**e) B1**

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

**f) B:**

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata

*una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;*

**g) BE:**

*complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;*

**h) C1:**

*autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;*

**i) C1E:**

*1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;*

*2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.*

**l) C:**

*autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;*

**m) CE:**

*complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;*

**n) D1:**

*autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;*

**o) D1E:**

*complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;*

**p) D:**

*autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;*

**q) DE:**

*complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa autorizzata supera 750 kg.*

(omissis)

Non essendo state previste disposizioni transitorie da applicare a coloro che inizieranno l'iter per il conseguimento di una delle patenti di cui trattasi, in vigore di requisiti di età minima inferiori, si comunica che le patenti che verranno conseguite a decorrere dal 19 gennaio 2013 si conformeranno in base all'età posseduta dal candidato alla data del conseguimento. A titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di cat. D, ventitreenne alla data della domanda, sostiene

la prova pratica di guida dal 19/01/2013, a quest'ultimo verrà rilasciata una patente di cat. D1.

Questo Ufficio valuterà quindi, anche in funzione della specifica organizzazione degli esami dei candidati iscritti ad una Autoscuola, che coinvolge direttamente i Gruppi collettori ASCO, UNASCA, CONTA e CAST, di accordare priorità alle sedute di esame teoriche e pratiche per le predette categorie di patenti, compatibilmente con le scadenze dei fogli rosa relativi alle altre categorie di patenti.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Il Capo Area 4  
Dr. Marco Antonio Romeo

f.to Il Direttore  
dr. ing. Roberto Battistoni